



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 7 del registro**

**Data 15 febbraio 2021**

**Oggetto:** Resistenza al ricorso promosso in appello dalla Curatela del fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza n. xxxxx emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese in data 18.06.2020.

---

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza al ricorso promosso in appello dalla Curatela del fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso

la sentenza n.xxxxxxx emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese in data 18.06.2020», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott. Rosario Rizzolo

## Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali d istituzionali

Premesso:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2015, determinato di resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Società xxxxxx xxxx contro il Comune di Misilmeri, individuando l'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

- Che la controversia insorta afferiva a complesse problematiche concernenti taluni ritardi e conseguenti pretese risarcitorie, ascritti dalla controparte al Comune di Misilmeri e relativi alla esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio da destinare a sede del Comando di Polizia Municipale di Misilmeri, da parte della ditta xxxxxxxx xxx, sopra menzionata, quale impresa cessionaria, a far data dal 20.07.2012, dei crediti vantati dal Consorzio Stabile "Alveare, aggiudicatario, a seguito di pubblico incanto, dell'appalto dei lavori di cui trattasi, per l'importo di € 563.960,48, oltre € 20.370,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che il giudizio di cui sopra, si è concluso con la sentenza n. xxxxxx, emessa Tribunale di Termini Imerese in data 18/06/2020, con la quale il predetto Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande avanzate da xxxxxxxxxxxx xxx nei confronti del Comune di Misilmeri;
- Dichiarare inammissibili le domande avanzate, nell'ambito del giudizio, da parte convenuta nei confronti del Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (già Consorzio Alveare);
- Rigetta le domande avanzate dal Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in liquidazione nei confronti del Comune di Misilmeri;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte attrice e del Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in liquidazione, in solido tra loro;

- Che con nota pec acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 27.01.2021, l'avv. Michelangelo Vitale ha trasmesso l'atto di appello alla sentenza n. xxxxxx, sopra richiamata, notificata allo stesso mediante pec dall'avv. Ilaria Magaraggia, legale difensore del Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx in liquidazione, in atti;

- Che con l'appello di cui sopra, la Curatela del Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, in liquidazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma alla sentenza impugnata e previo richiamo o rinnovo parziale C.T.U. chiede l'accoglimento dell'atto di appello e, conseguentemente:

- La condanna del Comune di Misilmeri al pagamento delle somme per gli indennizzi richiesti dall'impresa e quelli minori – quantificati come riconoscibili dal C.T.U.;

- Applicare, su tutte le somme che verranno ritenute di spettanza dell'impresa in conseguenza dell'accoglimento della riserva a carattere contabile gli interessi legali e moratori con le modalità, i tempi ed i tassi, previsti dagli articoli 29 e 30 del regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;

- Applicare su tutte le somme che verranno ritenute di giusta spettanza dell'impresa, in conseguenza dell'accoglimento delle riserve a carattere risarcitorio la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle stesse e sino al soddisfo, sulle somme così rivalutate, la Corte Territoriale vorrà applicare gli interessi secondo la previsione della vigente normativa del settore e dell'art. 1219 Codice Civile;

- Ritenere e dichiarare che l'impresa ha diritto ad ottenere il pagamento del 6° Certificato, e per l'effetto condannare il Comune di Misilmeri al pagamento della somma di € 24.967,14 oltre agli interessi al tasso legale e moratorio con le modalità, i tempi ed i tassi, previsti dagli articoli 29 e 30 e seguenti del sopra richiamato D.M. n. 145/2000 dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;

- Ritenere e dichiarare che l'impresa ha diritto ad ottenere il pagamento del Certificato 1 bis, e per l'effetto condannare il Comune di Misilmeri al pagamento della somma di € 9.533,40 oltre agli interessi al tasso legale e moratorio con le modalità, i tempi ed i tassi previsti dagli articoli 29 e 30 e seguenti del sopra richiamato D.M. n. 145/2000, dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;

- Ritenere e dichiarare che l'impresa ha diritto ad ottenere il pagamento dei lavori ordinati dopo la ultimazione nella misura di € 7.120,88 oltre agli interessi al tasso legale e moratorio con le modalità, i tempi ed i tassi previsti dagli articoli 29 e 30 e seguenti del richiamato D.M. n. 145/2000 dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;

- Ritenere e dichiarare che la penale è stata comminata illegittimamente, sicché va interamente disapplicata e, per l'effetto, dichiarare che l'impresa attrice ha diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 3.154,01 a titolo di saldo lavori, oltre all'IVA ed agli interessi al tasso legale e moratorio con i tassi e le decorrenze previste dall'art. 30 del D.M. n. 145/2000 sino al soddisfo;

- Dichiarare che su tutte le somme liquidate a titolo di interessi sono dovuti gli interessi anatocistici e, per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri al relativo pagamento;

- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese di consulenza;

L'appellante precisa che la notificazione dell'atto di appello nei confronti della società xxxxxxxx xxxx e dell'Ing. Giorgio Umiltà avviene esclusivamente ai fini della integrità del contraddittorio, ma senza spiegare alcuna domanda nei loro confronti;

- Che con la medesima nota pec, prot. n. 2862, l'avv. Michelangelo Vitale, suggerisce la costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri sia per resistere all'appello avverso, sia per proporre appello incidentale con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in prime cure ed alla statuizione sulle spese giudiziali;

Ritenuto che, sussistono giusti e sufficienti motivi per costituirsi in ordine alla resistenza all'appello promosso da Curatela Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e proporre appello incidentale avverso la sentenza n. xxx emessa dal Tribunale di Termini Imerese;

Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, così come risultante dalle modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'8.09.2020;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso in appello promosso da Curatela Fallimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx e proporre appello incidentale avverso la sentenza n. xxxxxxxx emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese in data 18.06.2020 nel giudizio iscritto al n. 3075/2014;

2) Dare mandato all'Area 1 Affari Generali e Istituzionali di adottare tutti gli atti gestionali scaturenti dal presente provvedimento.

Misilmeri, 15.02.2021

**Il proponente**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 15.02.2021

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Misilmeri, 15.02.2021

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 15.02.2021

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 15.02.2021 al 02.03.2021  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 03.03.2021**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 15.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---